

AI MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI .....

\*\*\*

**ISTANZA DI RINVIO FACOLTATIVO DELLA PENA PER DETENZIONE INUMANA E DEGRADANTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 C.P.**

Il/la sottoscritto/a (nome) .....

(cognome).....

nato/a a..... il .....

in qualità di detenuto/a attualmente presso la casa circondariale / casa di reclusione di .....

..... e in espiazione della

pena detentiva complessivamente di anni.....

..... inflitta con la sentenza

n..... pronunciata dal

.....

..... in data ..... nel procedimento penale n.

.....

..... e divenuta irrevocabile in data

.....

**PREMESSO**

1. L'art.147 c. n.1) c.p. prevede che *"L'esecuzione di una pena può essere differita (art 684 c.p.p.) : 1) se è presentata domanda di grazia (174; 681 c.p.p.) e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente; 2)se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica"*.
2. Gli articoli 2, 3, 27 e 32 della Costituzione e articolo 117 Costituzione in riferimento all'art 3 CEDU nell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo (*sentenza Torreggiani*) garantiscono il diritto alla dignità umana di ogni individuo e che l'esecuzione della pena avvenga con la finalità della rieducazione.
3. L'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo impone il divieto di tortura o trattamenti inumani o degradanti, come principio che rappresenta un elemento portante in tutti gli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani.
4. Il principio di non disumanità della pena comporta che nel caso concreto è in corso la violazione dell'art 27 della Costituzione, non potendo essere eseguita in termini di legalità costituzionale con forme inumane.

5. L'attuale condizione di detenzione dell'istante viola anche il suo diritto alla salute (art 32 Cost) intesa come *"uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non esclusivamente l'assenza di malattia o infermità"* (estratto dal Preambolo alla costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come adottato dalla Conferenza Internazionale della Sanità a New York il 19-22 giugno 1946, entrato in vigore il 7 aprile 1948).
6. Le condizioni del sovraffollamento e la mancanza dei servizi, che caratterizzano l'attuale esecuzione della pena nei confronti dell'istante, violano il diritto alla salute del detenuto e sono la causa più comune di malattia mentale e di suicidio secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
7. La condizione di detenzione in cui si trova l'istante nell'eseguire la pena viola anche gli articoli 2 della Costituzione e 3 CEDU in quanto le condizioni inumane e degradanti dovute al sovraffollamento nella cella, in cui l'istante trascorre la maggior parte del tempo della sua vita detentiva, generano sconforto e malessere di una intensità tale da eccedere l'evitabile livello di sofferenza legato alla detenzione.
8. Violato è dunque nel caso concreto anche, in relazione alla previsione dell'art 3 CEDU, l'art 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, anche considerato il valore della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Uomo e l'adesione alla CEDU.
9. L'istante vive in una cella che, a causa del sovraffollamento nel carcere in cui è detenuto, non dispone di uno spazio che sia nei limiti adottati dalla CEDU per ritenere non integrata la violazione dell'art 3 CEDU (cfr. sentenza *Torreggiani e altri c. Italia*, sentenza *Sulejmanovic c. Italia n. 22635/2003* richiamata al punto 68 della sentenza *Torreggiani*). La scelta della Corte Edu di individuare nello spazio fisico il criterio minimo inderogabile fa riferimento alla necessità di stabilire una regola accettabile dall'ampio complesso degli Stati aderenti alla Convenzione, nei quali esistono diversi regimi detentivi.
10. L'istante non può uscire dalla propria cella ed è costretto a dividerla per tutto il giorno con gli altri detenuti con le conseguenze che ne derivano sul piano della dignità umana, della salute fisica e psichica. Certamente è diverso trovarsi in un carcere dove si debba stare rinchiusi nella cella soltanto per dormire la notte piuttosto che in un carcere dove si resta chiusi per l'intera giornata, salvo poche ore, anche se laddove il tempo della permanenza quotidiana nella cella fosse alquanto ridotto, la mancanza di un minimo spazio vitale non può non realizzare una pena assimilabile alla tortura ai sensi dell'art. 3 CEDU. L'istante, sottoposto come tutti i detenuti alla recente regolamentazione del DAP - che prevede che anche le persone detenute nelle sezioni ordinarie della media sicurezza debbano permanere in cella salvo che per le ore d'aria, l'attività trattamentale e la socialità - vive per la quasi totalità della giornata nella cella sovraffollata, in quanto a causa del sovraffollamento i locali della socialità sono pochi e di ridotta capienza per tutti i detenuti della sezione, le ore d'aria diventano più rare perché contingentate di fatto in ragione dei turni dovuti al sovraffollamento e pure le attività trattamentali sono poche rispetto al numero di detenuti, che ne chiedono la partecipazione, fino a divenire inesistenti. L'istante, che vive in permanenza forzata, in condizioni di illegalità costituzionale e convenzionale, nella cella sovraffollata per la quasi totalità della giornata, è dunque sottoposto ai trattamenti inumani e degradanti descritti dalla sentenza *Torreggiani*.
11. Il detenuto non ha la possibilità di sottrarsi alla violazione a cui è sottoposto in quanto la decisione dipende dalla valutazione dell'Amministrazione Penitenziaria, che può spostarlo in altro carcere senza tuttavia poter risolvere di fatto la grave violazione considerata che il sovraffollamento è allo stato una grave criticità sistemica degli istituti penitenziari dell'intero Paese.
12. Anche l'accesso alla misura alternativa per l'istante non può considerarsi un rimedio risolutivo al protrarsi della violazione dei diritti fondamentali - articoli 2,3,27 e 32 Cost. e 3 CEDU -, in quanto è subordinato ad una valutazione del caso concreto sui presupposti di legge che non

coincidono con le condizioni di inumanità della detenzione, per cui si chiede il presente rinvio dell'esecuzione fondato sulla accertata violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo in ragione del sovraffollamento (sentenza Torreggiani).

13. Non esiste strumento di tutela in sede giurisdizionale contro il protrarsi della condizione di illegalità costituzionale della detenzione, in corso nei confronti del detenuto e contraria agli artt. 2, 3, 27 e 32 e 117 della Costituzione a fronte di condizioni inumane e degradante, generate dall'inarrestabile e acclarato sovraffollamento nel carcere in cui si trova l'istante.
14. Il Magistrato di Sorveglianza, che riceve la presente istanza, può dunque sollevare anche d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art 147 c.p. per contrasto con gli articoli 27 c.3, 117 c. 1, 2 e 3, 32 Cost in quanto non contempla, tra gli altri, il rinvio facoltativo della pena in esecuzione con modalità inumane e degradanti e dunque come rimedio alla detenzione in condizioni di illegalità costituzionale.
15. Anche la sentenza n.279 del 27.11.2013 della Corte Costituzionale, pur rigettando la medesima questione di legittimità sollevata dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia e di Milano, aveva riconosciuto espressamente il *vulnus* sull'effettiva insussistenza di rimedi giurisdizionali nell'ordinamento, osservando la necessità che *"l'ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità"*.
16. Allo stato l'istante si trova costretto a subire le condizioni inumane e degradanti dell'esecuzione in corso senza alcuno strumento di *"fuoriuscita"*, in assenza di *"pluralità di soluzioni normative"* che la sentenza 279 del 2013 aveva citato rispetto alla deduzione dei rimettenti sul *"carattere a rime obbligate dell'intervento additivo sull'art 147 c.p."*.

#### CONSIDERATO

17. La condizione del detenuto istante impone il rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'art 147 c.p. *"a rime obbligate"* in quanto le condizioni igienico sanitarie e di sovraffollamento, in cui si trova l'istante, dimostrano che è sottoposto a un trattamento inumano e degradante:
  - Il sottoscritto è costretto a soggiornare per tutto il giorno e la notte – fatti salvi i pochi casi di uscita per lo svolgimento delle ore d'aria e delle poche attività trattamentali assai ridotte a causa del sovraffollamento che riduce gli spazi e le risorse umane – rinchiuso all'interno di una cella sovraffollata in violazione degli spazi minimi di vivibilità detentiva stabiliti dalla sentenza della Corte di Strasburgo del 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, che ha ritenuto integrato il carattere disumano e degradante laddove alla persona detenuta - anche considerato che le carceri italiane sono tutte attualmente in condizione di grave sovraffollamento, come problema sistemico che secondo la Corte Edu già nel 2013 *"ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone"* e che ad oggi è andato solo peggiorando.
  - Le condizioni igienico e sanitarie della cella, in cui soggiorna l'istante, anche per quanto sopra scritto con riferimento allo spazio non garantiscono, in palese violazione dell'art 32 Cost., i requisiti minimi di sopravvivenza, sia per le temperature elevate nel periodo estivo che rendono invivibile la detenzione, sia per la mancanza di acqua e di un'illuminazione e di una ventilazione sufficienti che determinano un grave pericolo per la salute esponendo l'istante al proliferarsi di patologie contagiose legate alla scarsa igiene e salubrità dell'ambiente vissuto in una comunità troppo numerosa rispetto allo spazio.
  - Il protrarsi dello stato di detenzione nelle condizioni predette provoca nell'istante, soggetto a un trattamento contrario al senso di umanità come sancito dall'art. 27 Cost., uno stato costante e permanente di sofferenza fisica e psichica - che ha anche determinato un crescente numero di suicidi nel corso dell'anno nelle carceri d'Italia;



.....  
.....  
.....

\*\*\*

Il sottoscritto istante, ciò premesso e considerato, al fine di *“garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità” (sent. 279/2013 C. Cost.)*

CHIEDE

**che il Magistrato di Sorveglianza, competente per il luogo che di detenzione e a cui è destinata la presente istanza, disponga il rinvio facoltativo della pena per motivi umanitari in ragione delle condizioni inumane e degradanti a cui è sottoposto l'istante per le ragioni in narrativa, ai sensi dell'art 147 c.p., in quanto**

- a) ha presentato domanda di grazia al Presidente della Repubblica
- b) vive in condizioni detentive di illegalità costituzionale per le modalità inumane o degradanti dell'esecuzione della pene nella cella in cui trascorre la quasi totalità delle 24 ore del giorno – come specificato in narrativa (punto 10), anche a causa del grave sovraffollamento carcerario –: l'art. 147 c.p. prevede il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nei casi in cui *“una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica”* e il concetto di "grave infermità fisica" citato può ricomprendervi anche i casi di una compromissione dell'integrità psico-fisica della persona detenuta che sia conseguenza non di uno stato patologico ma di una condizione di detenzione "inumana" e di tortura (art 3 CEDU) pertanto, siccome l'esecuzione della pena inumana in corso nei confronti dell'istante avviene certamente in palese violazione dei principi costituzionali e convenzionali - che vietano trattamenti penitenziari da parte dello Stato che siano in grado di danneggiare in modo permanente la salute dei detenuti-, **il Magistrato di Sorveglianza, che non ritenga di poter decidere sulla presente istanza di rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'art 147 c.p. secondo una interpretazione costituzionalmente orientata e tenendo a mente quanto sopra espresso, deve sollevare anche d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art 147 c.p. nella parte in cui non prevede il rinvio facoltativo della pena essendo le condizioni carcerarie dell'istante in questione tali da determinare un trattamento penitenziario contrario al senso di umanità in violazione dell'artt. 2, 3, 27, 32 e 117 co.1 della Costituzione e comunque un trattamento inumano e degradante in violazione all'art. 3 della CEDU**, anche considerato che la medesima questione di incostituzionalità fu sollevata nel 2013 dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia e dal Tribunale di Sorveglianza di Milano e che la Corte costituzionale con la sentenza n. 279 del 2013 aveva condiviso l'effettiva sussistenza del *vulnus* indicato dai rimettenti e la necessità che l'ordinamento si dotasse *“di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità”*, altresì precisando che *“questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in*

*ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia” (sentenza n. 23 del 2013 Corte Cost.), con ciò dovendo rilevare il Magistrato di Sorveglianza competente per decidere la presente istanza, nel rimettere la questione di legittimità costituzionale, che non sia mutata la situazione in concreto rispetto alle condizioni carcerarie dei detenuti italiani del 2013 in merito alle osservazioni della Corte costituzionale (sent 279/2013 C. Cost: “La complessità della situazione sottostante alle questioni sollevate dai rimettenti impone di collocarle nel contesto della realtà carceraria italiana, caratterizzata da condizioni di sovraffollamento che, nel suo messaggio alle Camere dell'8 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica ha definito intollerabili”) che ribadiva già allora “la circostanza che la capienza (sia regolamentare sia tollerabile) degli istituti di pena italiani è di gran lunga inferiore rispetto alla grandezza delle effettive presenze”.*

..... (luogo), ..... (data)

-----  
(firma)

*AVVERTENZE. 1) La presente istanza è ammissibile solo se firmata dal detenuto, che la deposita all'Ufficio Matricola, o dal suo difensore. 2) La presente istanza prevede che il Magistrato di Sorveglianza possa giudicarla inammissibile, in ragione di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.279/2013, se non ritiene di sollevare di nuovo la questione di legittimità costituzionale dell'art 147 c.p. nella parte in cui non prevede il rinvio facoltativo per l'esecuzione della pena in contrasto con gli artt. 2,3,27,32 Cost. e 3 CEDU. 3) Se il Magistrato di Sorveglianza dichiara la nammissibilità per le ragioni di cui al punto 2), il detenuto, solo per il tramite del difensore, può proporre il ricorso avanti alla Corte di Cassazione per rinnovare, tra l'altro, la richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p.: in caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte che lo ha proposto può essere condannata al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende (art 616 c.p.p.)*